



COMUNE DI
PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 29.11.2002

OGGETTO: Approvazione Statuto dei diritti del contribuente.

PARERI ex art. 49
D.Lgs. 267/2000:

L'anno duemiladue il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18,58, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione straordinaria - Seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Dr. Francesco MENZA e con l'assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Marcella CALIA.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 13 Consiglieri su 20 assegnati e assenti N. 7. In conseguenza, il Presidente, accertato il numero dei presenti dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

**REGOLARITA'
TECNICA**
Parere: favorevole
Data: 29.11.2002
Il Responsabile del Servizio
[Signature]

**REGOLARITA'
CONTABILE**
Parere: favorevole
Data: 29.11.2002
Il Responsabile di
Ragioneria
[Signature]

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
LATERZA dr. Luigi - Sindaco	X	
SMIRAGLIA Giovanni	X	
VETRANO dr. Francesco	X	
ZOPPO rag. Pasquale	X	
SAMPIETRO Luigi	X	
FALCO Filippo	X	
ECCLESIA dr. Giuseppe		X
SCIALPI Angelo		X
ANNESE Francesco	X	
DIMICHELE Nicola	X	
GANI Giuseppe	X	
LONGO Domenico	X	
PAVESE dr.ssa Simona	X	
LUCHESE prof. Pietro Antonio	X	
BORRACCINO Cosimo	X	
DE LUCA avv. Loredana	X	
D'ETTORRE Pasquale		X
CHIARELLI rag. Carmine	X	
MARRULLI prof. Domenico	X	
MONGELLI Cosimo	X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/07/2000 n. 212 contenente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente ;

Visto il comma 4 dell'art. 1 della legge succitata che fa obbligo agli Enti locali di adeguare i propri Statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla stessa legge ;

Vista la nota n. 92 del 18/12/2001 con la quale il Garante istituito presso la direzione Regionale delle entrate ha sollecitato questo Comune a dare attuazione al disposto normativo innanzi richiamato ;

Dato atto che in relazione a tale dettato normativo l'ufficio Comunale competente ha predisposto apposito Regolamento che stabilisce anche le modalità di esercizio da parte del contribuente dell'istituto dello "Interpello" di cui all'art. 11 della stessa legge ;

Esaminato detto Regolamento che si compone di n. 10 articoli e ritenuto di doverlo approvare ;

Dato atto che l'argomento è stato oggetto di approfondimento da parte della competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/11/2002;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la proposta oggetto della presente deliberazione è pervenuta in Consiglio debitamente corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 267/2000 ;

Visto l'art. 10 dello Statuto Comunale ;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano da n. 18 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

1. di approvare si come approva nel testo allegato alla presente l'articolato di Regolamento contenente disposizioni attuative della legge 27/07/2000 n. 212 ;
2. Il presente Regolamento rimarrà pubblicato all'albo Pretorio per gg. 15 successivi alla esecutività della presente deliberazione, ed entrerà in vigore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il 1° Gennaio 2003.

A questo punto esce il consigliere Borraccino (pres. 17)



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio Tributi

Cod. Fisc. 80010270736

**STATUTO
DEI DIRITTI
DEL CONTRIBUENTE**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 29.11.2002



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Marcella Calia)

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto

Art. 2 Informazione del contribuente

Art. 3 Semplificazione degli atti

Art. 4 Rapporti con il contribuente

Art. 5 Avviso di liquidazione

Art. 6 Avviso di accertamento

Art. 7 Diritto di interpello

Art. 8 L'autotutela

Art. 9 Rimborsi

Art. 10 Norme finali

Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e ss. mm. e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
2. Nel caso di concessione in appalto della gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, la ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente statuto. Il funzionario responsabile del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto dello statuto da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 2 Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o provvedimenti amministrativi; l'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, tramite l'affissione di manifesti, avvisi e articoli su giornali locali, annunci radiofonici e televisivi e mediante sistemi di informazione e comunicazione elettronica, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.
2. Per il raggiungimento della più ampia informazione e conoscenza delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune assume idonee iniziative di collaborazione e coinvolgimento degli ordini, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale dislocati sul territorio.

Art.3 Semplificazione degli atti

1. Nello svolgimento delle attività di accertamento gli uffici competenti mettono in atto idonee iniziative volte ad evitare, per quanto possibile, di richiedere direttamente al contribuente interessato documenti ed informazioni già in possesso di enti pubblici.
2. Gli uffici del Comune trasmettono ordinariamente all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di controllo e di accertamento.
3. Su richiesta dell'Ufficio tributi gli uffici del Comune sono tenuti a fornire, entro 15 giorni lavorativi, tutte le informazioni necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento al fine di evitare il più possibile il coinvolgimento del contribuente nella fase istruttoria.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

Art.4 Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge il Comune pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di cui al successivo articolo 4 ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 5 Avviso di liquidazione

1. Mediante avviso di liquidazione il funzionario responsabile del tributo, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le eventuali sanzioni ed interessi.
2. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
3. Nell'avviso di liquidazione debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia:
 - l'aliquota applicata,
 - il periodo di riferimento,
 - l'importo del tributo dovuto,
 - l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi,
 - il termine e modalità di pagamento,
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento,
 - l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
 - il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Art. 6 Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
 - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
3. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati: tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
 - il periodo di riferimento;
 - l'aliquota applicata;
 - l'importo del tributo dovuto;
 - le sanzioni e gli interessi;
 - il termine e le modalità per il pagamento;
 - l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Art. 7 Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.

4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)
5. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3.
6. Non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei.

Art. 8 L'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Possono inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune;
 - i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente

e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:
 - anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere;
 - anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...);
 - anche se vi è pendenza di giudizio;
 - anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.
7. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
9. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.

Art. 9 Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia

stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.

4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
7. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.
8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Art. 10 Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge 27.07.2000, n. 212 limitatamente alla disciplina dei tributi locali.
2. Il presente Statuto dei diritti del contribuente entra in vigore il 01/01/2003.

Presidente MENZA

Quinto punto all'ordine del giorno: *"Approvazioni Statuto dei Diritti del Contribuente"*.

C'è agli atti anche il verbale della Commissione che approva l'ordine del giorno in riferimento.

Poi c'è l'allegato con gli articoli 2 e 3. Assessore deve dire altro o lo possiamo porre in votazione?

Assessore ZOPPO

Se vuole che li elenchi, posso anche elencarli.

Segretario Comunale

Solo una cosa volevo sapere: si aggiunge l'intero articolo composto da due commi, articolo 2. Quello precedente però conteneva... si aggiunge o si sostituisce?

Presidente MENZA

Sono aggiunti. Quindi questi diventano 2A e 2B.

Consigliere CHIARELLI

In questo Statuto del Contribuente ci siamo accorti come Commissione che era importante andare ad inserire addirittura due articoli nuovi con 6 commi in modo da tutelare sia l'Amministrazione Comunale e da tutelare infine anche i contribuenti. La commissione li ha discussi, li ha verificati, li ha approvati all'unanimità e l'abbiamo presentato alla discussione del Consiglio Comunale. Sono punti che vanno a qualificare l'Amministrazione e vanno a dire all'Amministrazione: "Attenti che nel momento in cui qualche funzionario non dovesse ottemperare ai suoi doveri, l'Amministrazione può prendere anche decisioni drastiche e spostare il funzionario".

In questa direzione ci siamo orientati come Commissione. Abbiamo inserito questi due articoli completamente nuovi con l'aggiunta di qualche comma anche nuovo.

Presidente MENZA

Vi leggo le modifiche?

Articolo 2: Informazioni del contribuente.

Si aggiunge l'intero articolo 2 composto da due commi:

- Primo comma: gli organi del Comune nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune contenute in leggi o provvedimenti amministrativi. L'obiettivo potrà essere conseguito anche congiuntamente tramite l'affissione di manifesti, avvisi e articolati sui giornali

locali, annunci radiofonici e televisivi, mediante i sistemi di informazione e comunicazione elettronica, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

- Secondo comma: per il raggiungimento di una più ampia informazione e conoscenza delle disposizioni di cui al comma 1, il Comune assume idonee iniziative di collaborazione e coinvolgimento degli ordini, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale dislocati sul territorio.

Articolo 3: semplificazione degli atti. Si aggiunge l'intero articolo composto da 4 commi.

- Nello svolgimento delle attività di accertamento degli uffici competenti, mettono in atto idonee iniziative volte a evitare, per quanto possibile, di richiedere direttamente al contribuente interessato documenti ed informazione già in possesso degli enti pubblici.

- Secondo comma: gli Uffici del Comune trasmettono ordinariamente all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di controllo e di accertamento.

- Terzo comma: su richiesta dell'Ufficio Tributi gli Uffici del Comune sono tenuti a fornire entro 15 giorni lavorativi tutte le informazioni necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento al fine di evitare il più possibile il coinvolgimento del contribuente nella fase istruttoria.

- Quarto comma: il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

Questi sono i due articoli che vanno a integrare lo Statuto così come era stato presentato precedentemente.

Ci sono interventi? Consigliere Mongelli.

Consigliere MONGELLI

A questi emendamenti manca una proposta che è stata effettuata del verbale numero 11 della Commissione Consiliare Tributi che, non so come, ma risulta il verbale della Commissione, però non è stata allegata agli atti con un emendamento all'articolo 5 comma 7.

Io infatti stamattina, nel visionare gli atti, mi sono reso conto che mancava questo.

Segretario Comunale

Ha il testo dell'emendamento.

Consigliere MONGELLI

Comunque possiamo integrarlo adesso. Si tratta di modificare l'articolo 5 comma 7. Lo possiamo inserire adesso. Esiste, c'è il verbale della Commissione però evidentemente è sfuggito nell'inserirlo nelle... ma lo possiamo inserire tranquillamente adesso. È una modifica all'articolo 5 comma 7. Leggo l'articolo così poi, capendo l'articolo, vediamo quale modifiche dobbiamo apportare.

L'articolo 7 prevede che nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un

numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente attraverso un avviso tempestivo diffuso dai mezzi idonei.

Consigliere CHIARELLI

Sì, ma questo emendamento è stato...

Consigliere MONGELLI

Non è un emendamento. Questo è l'articolo come è previsto dal...

Consigliere CHIARELLI

È stato, dico, integrato negli articoli quando noi parliamo di pubblicità. È stato integrato, è il cappelletto che abbiamo fatto dell'integrazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Se tu vai a vedere gli articoli, quello che tu dici, questo articolo che è stato discusso in Commissione in mia assenza, è stato integrato completamente nell'argomento dell'aggiunzione degli altri articoli con gli otto comma addirittura.

Consigliere MONGELLI

Io non l'ho esplicitato chiaramente. Io avevo proposto di modificare l'articolo 5 con l'aggiunta che il Comune risponde direttamente al cittadino, ma può anche dare risposte in modo collettivo attraverso un avviso tempestivo diffuso. Quindi si aggiungeva che il Comune risponde comunque direttamente al cittadino.

Consigliere CHIARELLI

Nell'articolo aggiuntivo, cioè l'articolo che io ho definito articolo 3, ma può essere l'articolo 10, 11 o 12, si aggiunge l'intero articolo composto di 4 commi.

“Nello svolgimento delle attività di accertamento degli Uffici competenti, mettono in atto idonee iniziative volte ad evitare per quanto possibile di richiedere direttamente al contribuente interessato, documenti e informazioni già in possesso degli Enti Pubblici.

Poi nel secondo comma: gli Uffici del Comune trasmettono ordinariamente all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di controllo e di accertamento.

Su richiesta dell'Ufficio Tributi gli Uffici del Comune sono tenuti a fornire entro 15 giorni lavorativi tutte le informazioni necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento al fine di evitare il più possibile il coinvolgimento del contribuente nella fase istruttoria.

Consigliere MONGELLI

Va bene, è stato integrato.

Presidente MENZA

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'argomento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 18 voti favorevoli, su n. 18 Consiglieri presenti.

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(dr. Francesco MENZA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr.ssa Marcelia CALIA)

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 17 DIC. 2002 per rimanervi 25 giorni consecutivi

(N. 1638 Pubblicazioni).

Pulsano, li

17 DIC. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

la presente delibera è stata pubblicata dal 12.12.02 al 11.1.2003

è divenuta esecutiva il

27 DIC. 2002

perché dichiarata immediatamente eseguibile

per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE